

A C E N

Associazione Costruttori Edili Napoli

IL SUPERAMENTO DELLA CRISI D'IMPRESA
AMBITI APPLICATIVI DI APPROFONDIMENTO

LUCIANO BIFOLCO

Dottore commercialista e Revisore legale
Professore Straordinario di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda
Università Telematica Pegaso

11 MAGGIO 2017

NAPOLI, PIAZZA DEI MARTIRI 58

B
STUDIO BIFOLCO
& ASSOCIATI

IL CICLO DI VITA DELLE IMPRESE

GLI STADI DI VITA DELLE IMPRESE

FASE	MANIFESTAZIONI
INIZIALE	Volume d'affare limitato /crescita lenta / pochi profitti a causa dei costi di avvio della produzione e di affermazione sul mercato
SVILUPPO	Volume di affari e profitti in crescita
MATURITÀ	Volume di affari e profitti alti
DECLINO	Decadenza/squilibrio Riduzione utile atteso/ perdita
CRISI	Sfiducia/ deficit cassa/ rischio sulla continuità / rischio di insolvenza Insolvenza/ revoca della fiducia da parte del mercato

LE MANIFESTAZIONI DELLA CRISI D'IMPRESA


Il contesto economico nel quale, oggi, le imprese si devono confrontare è reso sempre più difficile dal precario stato generale dell'economia reale.

Nel corso del tempo un'accelerazione dei processi relativi al ciclo di vita delle imprese ha comportato cambiamenti repentini tali da far passare molte di esse:

da situazioni espansive e di crescita aziendale


a situazioni di contrazione e di crisi

Il fenomeno della crisi di impresa trae origine da fattori eterogenei, condizionamenti interni e/o esterni, che possono manifestarsi singolarmente o unitariamente, coinvolgendo l'intera **rete di relazioni** tra i soggetti che a questa sono collegati (**stakeholders**).



LE RILEVAZIONI STATISTICHE SUI FALLIMENTI IN ITALIA ED ALL'ESTERO

Numero dei fallimenti in Italia



Elaborazione ImpresaLavoro su dati CRIBIS. Anno 2016: stima elaborata sull'andamento dei primi due trimestri.

Livello dei fallimenti rispetto al 2009

	Fallimenti rispetto al 2009
ITALIA	+55,42%
FRANCIA	+13,81%
SPAGNA	-4,45%
BELGIO	-7,70%
NORVEGIA	-10,21%
SVEZIA	-15,34%
FINLANDIA	-19,37%
GERMANIA	-22,90%
ISLANDA	-29,30%
OLANDA	-30,25%
NUOVA ZELANDA	-32,97%
GIAPPONE	-34,73%

Elaborazione ImpresaLavoro su dati OCSE e CRIBIS. Dati 2015

IL PERCORSO PER IL SUPERAMENTO DELLA CRISI

SCHEMA DI SINTESI

Diagnosi: constatazione dello stato di crisi e del relativo livello di gravità



Individuazione delle cause della crisi



Analisi dei segnali interni



Analisi dei segnali esterni



Individuazione dello “strumento” di risanamento

I SEGNALI “PREOCCUPANTI” DELLA CRISI

Flessione dei fatturati e delle quote di mercato

Deterioramento della marginalità

Peggioramento performance di incasso dei crediti vs. clienti

Allungamento, obbligato, dei termini di pagamento dei fornitori

Presenza di decreti ingiuntivi

Azzeramento spese di investimento

Scaduti di natura previdenziale e/o fiscale

Scaduto bancario

Tensione affidamenti-utilizzi sulle linee a breve

Richieste di rientro sulle linee a breve da parte del sistema bancario

Insoluti

I SEGNALI INTERNI DELLA “CRISI”

**Squilibri/
Inefficienze**



Aree aziendali con rendimenti non in linea con quelli del settore di riferimento e dei concorrenti



Aumento dei costi fissi rispetto ai costi variabili



Perdita di redditività



Carenza di cassa



Incapacità di far fronte agli impegni



Erosione del capitale proprio



Insolvenza

I SEGNALI INTERNI DELLA “CRISI” (SEGUE)

**Rigidità della
struttura
produttiva**

Incapacità dell'impresa ad adattarsi in modo rapido e tempestivo ai mutamenti del mercato ed ai periodi di crisi

Impianti produttivi di eccessive dimensioni rispetto al fabbisogno da soddisfare

Crollo della domanda per perdite di quote di mercato rispetto ai concorrenti

Investimenti in previsione di crescita della domanda, non verificatasi

Sovraccapacità produttiva

ricavi caratteristici che non consentono la “copertura” dei costi fissi di struttura

I SEGNALI INTERNI DELLA “CRISI” (SEGUE)

Decadimento dei prodotti/servizi

Mancanza di innovazione e di programmazione degli obiettivi e delle risorse a disposizione

Difficoltà di individuare nuovi prodotti, nuovi mercati, nuovi modi di produrre, nuovi modi di presentare e diffondere i prodotti e di fidelizzare la clientela

Assottigliamento del
margine di contribuzione

Errori strategici ed organizzativi

Errori gestionali di lungo periodo

Inerzia organizzativa

Management non adeguato

I SEGNALI ESTERNI DELLA “CRISI”

Fattori macroeconomici



carezza del sistema paese



debolezza dei mercati finanziari



inadeguatezza del sistema bancario



mutamenti sfavorevoli della legislazione di settore



mutamenti della politica demografica e della politica del lavoro

Eventi catastrofici

Dinamiche del settore



Aumento dell'intensità della concorrenza



Calo della domanda



Spostamento della competizione sul prezzo

LA RICERCA DELLE CAUSE DELLA CRISI

Al fine di individuare le principali cause della crisi di un'impresa è necessario:

1. elaborare, preliminarmente, un'analisi dei dati storici della stessa, comparando i dati economici e patrimoniali, anche per aggregati, esposti nei bilanci degli ultimi esercizi (ultimo triennio o quinquennio) e svolgere interviste all'interno dell'impresa;
2. analizzare i documenti informativi complementari al bilancio d'esercizio (la relazione sulla gestione, la relazione dei sindaci, la relazione della società di revisione ed i verbali di assemblea) al fine di individuare tutti gli accadimenti e gli aspetti della gestione che possono aver condotto allo stato di crisi.

La crisi può essere:



di mercato



Essa deriva, come già precisato, dalle dinamiche innescate dall'ambiente esterno, turbolento e talvolta troppo competitivo, a cui è esposta l'impresa.



economica



Essa è dovuta all'incapacità della gestione caratteristica di remunerare, con i ricavi conseguiti, i fattori produttivi, compreso il capitale (perdite operative).



finanziaria - patrimoniale



Essa è dovuta alla difficoltà di adempiere alle obbligazioni assunte.
Forte ricorso al capitale di terzi con eccessivo peso degli oneri finanziari, tale da azzerare i risultati conseguiti dalla gestione tipica.

IL RUOLO DELL'ANALISI DI BILANCIO NELLA CRISI D'IMPRESA

L'analisi di bilancio è di fondamentale importanza sia:

Per comprendere lo "stato di salute" di un'impresa e la direzione verso cui si sta muovendo, in definitiva, è necessario analizzare:

Per poter procedere con l'analisi per indici è necessario operare una riclassificazione degli schemi di bilancio, previsti dalla normativa civilistica (art. 2424 c.c. ed art. 2425 c.c.), in modo tale che l'analista giunga ad aggregati di stato patrimoniale ed a risultati intermedi di conto economico (ad esempio: EBITDA e EBIT) che possano agevolare il giudizio sull'andamento dell'impresa

per l'accertamento dello stato di crisi

per la scelta dello strumento di risanamento più idoneo da adottare

i bilanci

I relativi indici ed i margini più significativi

1. Indice di elasticità globale dell'impresa (Attivo Circolante / Atto immobilizzato)
2. Indice di indebitamento (Capitale di terzi / Capitale Proprio)
3. Capitale circolante netto (attività correnti – passività correnti)
4. Posizione Finanziaria Netta (Debiti finanziari – disponibilità liquide)

L'ANALISI ECONOMICA E FINANZIARIA

La Crisi comporta generalmente



A LIVELLO DI CONTO ECONOMICO

- 1) contrazione dei ricavi;
- 2) riduzione del margine di contribuzione;
- 3) peggioramento del margine operativo lordo, del margine operativo netto e del risultato netto d'esercizio;
- 4) indici tendenzialmente negativi.



A LIVELLO DI STATO PATRIMONIALE

- 1) contrazione della liquidità;
- 2) alterazione degli equilibri degli impieghi e delle fonti;
- 3) perdita del capitale.

LA DUE DILIGENCE PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI ATTI ED INFORMAZIONI MINIMALI UTILI ALLO SCOPO

- 1) Ultimi tre bilanci, anche a livello consolidato
- 2) Situazione patrimoniale ed economica aggiornata, a livello consolidato e di singola legal entity, completa di elenco analitico dei debitori e creditori
- 3) Situazione dettagliata delle banche alla data ultima disponibile (numero banche coinvolte, tipologie di linee con relativi valori di affidamento e di utilizzo, ammontare dei debiti classificati per grado di privilegio, impegni di firma), contratti di leasing (stato di avanzamento del rapporto, canoni versati e da versare, possibile valore di mercato dei beni), contratti di finanziamento completi delle informazioni relative allo scaduto per sorta capitale ed interessi
- 4) Richieste di rientro effettuate sulle linee a breve e segnalazioni in Centrale Rischi
- 5) Esistenza di insoluti
- 6) Elenco dei crediti e loro esigibilità, anche di quelli intercompany
- 7) Esistenza di scaduto operativo (fornitori, previdenziale e tributario)
- 8) Eventuali decreti ingiuntivi e/o ricorsi di fallimento
- 9) Solleciti di pagamento

LA DUE DILIGENCE PER L'ACCERTAMENTO DELLO STATO DI CRISI ATTI ED INFORMAZIONI MINIMALI UTILI ALLO SCOPO

- 10) Le eventuali operazioni “straordinarie” e/o di dismissione di assets realizzate nell’ultimo quinquennio
- 11) Copia di tutti i contratti relativi alle commesse in corso e relazione su quelle, possibili, future da porre poste a fondamento di un piano industriale
- 12) Elenco analitico del contenzioso civile/penale/amministrativo/tributario pendente
- 13) Situazione della tesoreria a breve
- 14) Stima delle immobilizzazioni, core e non, stima dell’intero attivo circolante, con relative garanzie concesse (comprese le eventuali cessioni di crediti)
- 15) Disponibilità da parte degli azionisti ad interventi di “equity”
- 16) Ultimo piano industriale elaborato
- 17) Analisi del trend del settore di riferimento
- 18) Analisi delle cause del deterioramento delle performance operative dell’impresa
- 19) Valutazione dell’esistenza dei presupposti per il rilancio strategico e operativo dell’impresa

LE PRINCIPALI VOCI DI STATO PATRIMONIALE DA ANALIZZARE

IMMOBILIZZAZIONI

Una attenta politica degli investimenti permette all'impresa di non avere *rigidità* strutturali tali da non permetterle di adattarsi alle contingenze, talvolta negative, provenienti dall'ambiente esterno.

Una corretta correlazione degli investimenti alle fonti di finanziamento consente all'impresa di effettuare investimenti a medio/lungo termine finanziandosi con capitale destinato a permanere per lunghi periodi in impresa (capitale proprio e finanziamenti a m/l termine).

RIMANENZE

Una crisi di sovrapproduzione provoca un rallentamento rapido della rotazione del magazzino, con un conseguente allungamento del ciclo del capitale circolante. Pertanto, un aumento delle scorte di magazzino comporta un'immobilizzazione delle stesse, con effetti negativi sulla situazione finanziaria.

Una crisi da decadimento del prodotto, che non incontra più i favori del pubblico, attratto da prodotti sostitutivi o da produzioni di nuovi competitors, che rispondono meglio alle esigenze di consumo, comporta una contrazione del fatturato ed un aumento del magazzino, con effetti simili a quelli di una crisi di sovrapproduzione, ma con una degenerazione più rapida.

LE PRINCIPALI VOCI DI STATO PATRIMONIALE DA ANALIZZARE

CREDITI



Una corretta correlazione delle entrate correnti (quindi tempi di incasso medi aderenti a quelli del settore di appartenenza dell'impresa) alle uscite correnti permette all'impresa di avere una struttura finanziaria "a breve" sana.



Un'analisi attenta del grado di solvibilità dei clienti, anche attraverso indagini economiche - patrimoniali sugli stessi, permette all'impresa di intervenire tempestivamente, in modo tale da esporre, in conformità ai criteri di redazione del bilancio, i crediti al valore di presumibile realizzo, con opportuna rilevazione, se necessario, di svalutazioni e/o perdite. È opportuno per l'impresa, quindi, distinguere i clienti in classi (per esempio clienti messi in mora, in transazione, in contenzioso, soggetti a procedure concorsuali ecc.).

PATRIMONIO NETTO



Verificare che il capitale sociale non si sia ridotto di oltre 1/3 ovvero al di sotto del minimo legale a seguito di perdite. In tali casi è necessario convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti.

LE PRINCIPALI VOCI DI STATO PATRIMONIALE DA ANALIZZARE (SEGUE)

FONDI RISCHI ED ONERI



Verificare la natura e l'adeguatezza degli accantonamenti destinati a coprire perdite e/o debiti di natura determinata, di esistenza certa/probabile e di ammontare e/o data di sopravvenienza indeterminate. Un'impresa in crisi, che inizia a porre in essere azioni: a) di riduzione del personale; b) di abbandono linee di produzione; c) di abbandono di alcuni mercati di distribuzione; d) di chiusura di unità produttive, sosterrà numerosi oneri, quali: a) costi di consulenza e costi legali per la definizione dei piani di ristrutturazione; b) incentivi all'esodo dei dipendenti; c) costi per vertenze sindacali; d) pagamento di penali per la risoluzione anticipata di contratti; e) costi per la riqualificazione dei dipendenti da destinare a mansioni differenti. A fronte di tali oneri è necessario verificare la congruità dei relativi fondi.

TFR



Verificare la corretta quantificazione ed appostazione in bilancio del costo per TFR che di anno in anno è stato accantonato.

DEBITI



Verificare la consistenza degli stessi anche a mezzo lettere di circolarizzazione che permetteranno un riscontro, esterno, del saldo effettivamente dovuto, degli accessori, dell'effettiva esistenza esistenza e delle eventuali contestazioni.



Suddividere i debiti in classi per natura (fornitori, istituti di credito, soci, erario, enti previdenziali, dipendenti, altri) e per grado di privilegio.

LE PRINCIPALI VOCI DI CONTO ECONOMICO DA ANALIZZARE

RICAVI DELLA PRODUZIONE



Controllare l'andamento del fatturato analizzando, tenuto conto del settore di riferimento, le inefficienze.

A titolo esemplificativo un'impresa commerciale dovrà monitorare, costantemente, tenuto conto anche della sua collocazione geografica, il volume di vendita e le rimanenze di magazzino e confrontare tali indicatori con la media del settore e dei concorrenti.

COSTI DELLA PRODUZIONE



Monitorare l'andamento e l'incidenza sui ricavi:

1. dei costi esterni di produzione (costi per materie prime, costi per servizi e per lavorazioni affidate a terzi, godimento di beni di terzi ed oneri diversi di gestione) che dovranno mantenersi in linea con i volumi di vendita conseguiti, per non incorrere in perdite operative durevoli.
2. dei costi interni:
 - costo di personale (salari e stipendi, oneri sociali, TFR ed oneri vari) tenuto conto dell'oggetto sociale da perseguire e dei volumi di vendita realizzati;
 - Ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni

ONERI FINANZIARI



Verificare l'incidenza degli oneri finanziari sui ricavi di produzione.

Se tale indice è elevato l'impresa deve tempestivamente porre in essere una adeguata politica di riduzione degli oneri, anche rinegoziando e rimodulando i contratti in essere con gli istituti di credito e/o con gli altri finanziatori, sempre dopo aver delineato l'eventuale percorso di risanamento.

COME SUPERARE LA CRISI ?

I POSSIBILI RIMEDI

**Individuazione
dello
“strumento” di
risanamento**

**Soluzioni
giudiziali**

Concordato preventivo ed eventuale transazione fiscale (artt. 160 e ss. e 182 ter l.f.)
Liquidazione coatta amministrativa (art. 194 e ss. l.f.)
Fallimento ed eventuale concordato fallimentare (art. 5 e ss. l.f.)

**Prevalente
finalità
liquidatoria**

Amministrazione straordinaria (D.Lgs. n. 270/1999 e successive modifiche)
Concordato con continuità aziendale (art. 186 bis l.f.)

**Prevalente
finalità
conservativa**

**Soluzioni
“miste” e
stragiudiziali**

Accordo di ristrutturazione ed eventuale transazione fiscale (artt. 182 bis e ter l.f.)
Piano di risanamento (art. 67 l.f.)
Piano ed accordi stragiudiziali

IL PIANO DI RISANAMENTO OBIETTIVI

1

RISANAMENTO DELL'ESPOSIZIONE DEBITORIA

2

RIEQUILIBRIO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA E FINANZIARIA

IL PIANO DI RISANAMENTO

UNA ESEMPLIFICAZIONE DELLE POSSIBILI AZIONI

Rimodulazione dei tempi di pagamento

Postergazione dei crediti

Rinuncia totale o parziale ad una parte dei crediti

Emissione di titoli di credito

Cessione di beni dell'impresa o di parte di essi (*core e non core*)

Prestazioni di garanzie personali o reali, anche da parte di terzi ed intervento di eventuali partner, industriali e/o finanziari

Conversione dei crediti in capitale di rischio, anche attraverso la creazione di NewCo con azioni da offrire in compensazione ai creditori

IL PIANO DI RISANAMENTO IL CONTENUTO

1

le cause della crisi, lo stato di solvibilità e le caratteristiche dell'impresa

2

le caratteristiche generali, le fonti informative e le metodologie utilizzate per la sua predisposizione

3

le misure che si intendono adottare per ottenere il risanamento dell'impresa

4

la durata prevista

“L’ATTESTAZIONE”
UN DOCUMENTO CHIAVE PREVISTO DAL LEGISLATORE NELLE
PROCEDURE DI RISANAMENTO

LE ATTESTAZIONI PREVISTE DALLA NORMA NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

STRUMENTO DI RIFERIMENTO NORMATIVO	FINALITÀ DELL'ATTESTAZIONE
PIANI ATTESTATI art. 67, comma 3, lettera d, l.f.	L'attestazione riporta la veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurarne il riequilibrio della sua situazione finanziaria
CONCORDATO PREVENTIVO art. 160, comma 2, l.f.	L'attestazione riporta la stima del valore di mercato dei beni rientranti nel piano concordatario al fine di attestare che questo soddisfi i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione
CONCORDATO PREVENTIVO art. 161, comma 3, l.f.	L'attestazione riporta la veridicità dei dati aziendali e fattibilità del piano di concordato preventivo. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano
CONCORDATO PREVENTIVO Art. 169 bis l.f.	L'ipotesi della prosecuzione o dello scioglimento dei contratti di cui all'articolo 169 bis L.F. deve essere valutata dal proponente e gli effetti che ne conseguono devono formare oggetto del vaglio di veridicità e fattibilità del professionista attestatore nell'ambito della propria relazione ai sensi dell'articolo 161, comma 3, l.f., sopra richiamata

**LE ATTESTAZIONI PREVISTE DALLA NORMA NELL'AMBITO DELLE
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (SEGUE)**

STRUMENTO RISANAMENTO	DI	RIFERIMENTO NORMATIVO	FINALITÀ DELL'ATTESTAZIONE
Accordi ristrutturazione	di	art. 182 bis, comma 1, l.f.	L'attestazione riporta la veridicità dei dati aziendali e attuabilità dell'accordo di ristrutturazione dei debiti con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei
Accordi ristrutturazione	di	art. 182 bis, comma 6, l.f.	L'attestazione riporta la dichiarazione del professionista sull'idoneità della proposta se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare
Transazione fiscale		art. 182 ter, comma 1, l.f.	Con il piano di cui all'articolo 160 il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d)

**LE ATTESTAZIONI PREVISTE DALLA NORMA NELL'AMBITO DELLE
PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI (SEGUE)**

STRUMENTO RISANAMENTO	DI RIFERIMENTO NORMATIVO	FINALITÀ DELL'ATTESTAZIONE
Finanziamenti prededucibili	art. 182 quinquies, comma 1, l.f.	L'attestazione riporta la funzionalità alla miglior soddisfazione dei creditori (nel caso di richiesta di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 LF, presentata con la domanda di concordato preventivo, anche ai sensi dell'art. 161, comma sesto, o con la domanda di omologazione di accordo di ristrutturazione o di pre-accordo)
Finanziamenti prededucibili	art. 182 quinquies, comma 5 e 6, l.f.	L'attestazione riporta la essenzialità per prosecuzione attività d'impresa e funzionalità per assicurare la migliore soddisfazione creditori (per richiesta di <u>autorizzazione a pagare crediti anteriori</u> per beni o servizi presentata con la domanda di concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'art. 161, sesto comma, o di domanda di omologazione o di proposta di accordo di ristrutturazione)

LE ATTESTAZIONI PREVISTE DALLA NORMA NELL'AMBITO DELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

STRUMENTO RISANAMENTO	DI RIFERIMENTO NORMATIVO	FINALITÀ DELL'ATTESTAZIONE
Accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria	art. 182 septies, comma 5, l.f.	L'attestazione riporta la omogeneità di posizione giuridica e di interessi economici fra i creditori interessati dalla convenzione di moratoria
Concordato con continuità aziendale	art. 186 bis, comma 2 lett. b), 3 e 5 lett. a), l.f.	Il professionista deve attestare che la prosecuzione dell' attività d'impresa prevista dal piano di concordato e' funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori (comma 2, lett.b); per la prosecuzione dei contratti pubblici l'attestazione ha ad oggetto la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del debitore (comma 3); analoga attestazione per la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici (conformità al piano ragionevole capacità di adempimento, comma 5, lett. a)

I REQUISITI SOGGETTIVI DELL'ATTESTATORE

L'art. 67, comma 3, lettera d, l.f., a cui rinviano i successivi articoli 161, 182 bis, 182 quinquies e 186 bis, l.f., stabilisce che il professionista attestatore debba essere:

- 1 designato dal debitore
- 2 iscritto nel registro dei revisori legali
- 3 in possesso dei requisiti di cui all'art. 28, lettera a) e lettera b), l.f.
- 4 indipendente

“Il professionista è indipendente quando non è legato all'impresa e a coloro che hanno interesse all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza di giudizio”.

La nuova formulazione ricomprende sia i rapporti con il debitore che quelli con i creditori ed i terzi e riguarda sia i rapporti di natura personale che professionale; essa è volta a permettere, quindi, l'attestazione solo ed esclusivamente a soggetti realmente terzi.

“In ogni caso, il professionista deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e non deve, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, avere prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo”.

Si tratta di un espresso richiamo ai requisiti previsti per i componenti del collegio sindacale che in parte vanno a sovrapporsi alla previsione generale.

LA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI E LA FATTIBILITÀ DEL PIANO

NOVITÀ DELLA RIFORMA

1

Innovazione di forma e non di sostanza, la veridicità era già di fatto richiesta seppur non esplicitamente

2

Interrelazioni tra le due dimensioni oggetto dell'attestazione (veridicità dei dati e fattibilità del piano)

3

Attuabilità = Fattibilità

DIMENSIONI
DELL'ATTESTAZIONE

La recente riforma della legge fallimentare ha di fatto comportato che l'attività del professionista incaricato presenti elementi comuni nelle diverse tipologie di attestazione quanto alla:

1

veridicità dei dati aziendali

2

fattibilità del piano

La riforma ha, quindi, voluto rappresentare che il giudizio di fattibilità del piano è strettamente interrelato alla veridicità dei dati aziendali. Non può esservi alcuna ragionevole previsione di risultati se manca la verifica delle consistenze patrimoniali e delle misure reddituali passate. I flussi di domani, infatti, promanano innanzitutto dal patrimonio di oggi. Solo dopo aver verificato quest'ultimo è possibile esprimere un giudizio consapevole sul piano di risanamento.

LA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI

ANALISI TIPICHE

L'attestatore quindi non può limitarsi ad una semplice spiegazione del piano ma deve illustrare:

1

i risultati della verifica effettuata sulle scritture contabili del debitore

2

le motivate conclusioni raggiunte

Stato patrimoniale

Attivo immobilizzato ed attivo circolante

Verifica dell'esistenza

Verifica del valore effettivo

Esposizioni debitorie

Verifica dell'entità

Verifica della qualificazione dei creditori (chirografari e/o privilegiati)

LA VERIDICITÀ DEI DATI AZIENDALI

I PRINCIPALI CONTROLLI SVOLTI

Per attestare la veridicità dei dati aziendali l'attestatore svolge generalmente le seguenti verifiche

sulla situazione patrimoniale

sulle attività e sui creditori

sui titolari di diritti

sui beni e creditori dei soci

sul piano

Controlli sulla situazione patrimoniale

Riscontro fisico e contabile delle immobilizzazioni tecniche (inventario) avvalendosi, preferibilmente, di specifiche relazioni tecniche giurate

Verifica dell'esistenza fisica delle giacenze di magazzino (inventario) avvalendosi, preferibilmente, di specifiche relazioni tecniche giurate

Verifica della effettiva sussistenza e consistenza della cassa (in senso materiale), tramite la sua ricostruzione a ritroso, tenendo conto dei movimenti in entrata ed in uscita nel frattempo intervenuti (roll back)

Analisi a campione delle schede di mastro relative ai fornitori, ai clienti ed agli istituti di credito, anche attraverso una conferma esterna di controparte del saldo dovuto, dei suoi accessori e dell'esistenza e di contestazioni (circularizzazione)

Controllo a campione delle fatture emesse e di quelle ricevute anche sulla base di una verifica incrociata con gli interessati volta a confermare l'effettiva sussistenza e consistenza della posizione creditoria/debitoria nei confronti del cliente/fornitore (circularizzazione e roll forward)

Controlli sulla situazione patrimoniale

Accertamento dell'esistenza e della consistenza dei saldi contabili relativi ai rapporti intrattenuti con i vari istituti di credito, anche mediante il controllo degli estratti conto corrente di corrispondenza o di altri aggiornati documenti riepilogativi forniti dalle banche a seguito di esplicita richiesta

Verifica presso l'anagrafe tributaria e gli istituti previdenziali di eventuali carichi tributari per omessi versamenti (cassetto fiscale, estratto di ruolo)

Verifica della corretta rappresentazione contabile dei principali contratti in essere delle garanzie ricevute e rilasciate in favore di terzi (circularizzazione legali e banche)

Verifica della corretta determinazione delle imposte di competenza

Verifica dei contenziosi (circularizzazione legali e difensori tributari)

LA “FATTIBILITÀ” DEL PIANO

DIRETTRICI DI ANALISI

“PROCESSO” SOTTESO ALLA FORMAZIONE DEL PIANO

1. Piano industriale
2. Piano finanziario
3. Piano fiscale
4. Perizie estimative
5. Accounting

“RAGIONEVOLEZZA” DEI FLUSSI ATTESI

1. Coerenza con i risultati storici
2. Studi “prospettici” di mercato/settore
3. Coerenza con i dati attesi dei comparables
4. Previsioni degli analisti
5. Multipli dei comparables (PFN/Ebitda)

Il piano deve essere idoneo a:

- ✓ consentire il risanamento dell’esposizione debitoria dell’impresa
- ✓ assicurare il riequilibrio della sua situazione finanziaria

“RISCHIO DI EXECUTION” DEL PIANO ANALISI DI SENSITIVITÀ

1. del piano industriale (es. ricavi, EBITDA e margin capex),
2. del piano finanziario (es. per variazione dei tassi)
3. considerazione di scenari alternativi,
4. resistenza del piano rispetto alla rottura dei covenant

LA RAGIONEVOLEZZA DEL PIANO

ELEMENTI ESPLICATIVI

EQUILIBRIO ECONOMICO, PATRIMONIALE E FINANZIARIO

Equilibrio economico

L'impresa deve essere in grado, nel medio/lungo periodo, di remunerare tutti i fattori produttivi impiegati

Equilibrio patrimoniale

L'impresa deve assicurare, nel medio/lungo periodo, un adeguato equilibrio tra capitale proprio e capitale di terzi.

Equilibrio finanziario

Il piano deve essere in grado, a regime, di generare un flusso di cassa tale da garantire la copertura degli investimenti ed il servizio del debito a medio/lungo termine (nel caso degli accordi di ristrutturazione, ex art. 182 bis l.f., l'impresa deve essere in grado di generare cassa per pagare sia i fornitori aderenti che i non aderenti all'accordo nei termini di legge)

COERENZA

Interna

1. Punti di forza e debolezza
2. Dati storici
3. Analisi dei costi fissi e dei costi variabili
4. Calcolo del break even
5. Analisi del rendiconto finanziario

Esterna

1. Variabili macroeconomiche
2. Dinamiche di settore
3. Contesto tecnologico
4. Contesto normativo

Strategica

1. Scelte strategiche commerciali
2. Scelte strategiche produttive
3. Sostituzioni nel management
4. Assets da dismettere

CORRETTEZZA DELLE ASSUNZIONI

1. Prosecuzione dell'attività d'impresa con fornitori (creditori) preesistenti
2. Valore di dismissione assets
3. Fatturati e margini prospettici

IL CONCORDATO PREVENTIVO LE POSSIBILI FASI

1 α fase) Procedura di ammissione

Il Tribunale esamina la domanda e verifica i presupposti

Decreto di ammissibilità alla procedura

Decreto di inammissibilità alla procedura

Nomina del Commissario

2 α fase) Approvazione dei creditori

Convocazione dell'adunanza e votazione dei creditori

Mancata approvazione del piano

Approvazione del piano

Il tribunale dichiara con decreto inammissibile la proposta

Tra ammissione e omologa su richiesta del commissario o d'ufficio il Tribunale può disporre la revoca del concordato

3 α fase) Omologazione

Eventuale opposizione alla omologazione

Il Tribunale con decreto

Rigetta l'omologazione del concordato

Omologa il concordato

Il Tribunale può dichiarare il fallimento (su richiesta dei creditori o PM)

Chiusura della procedura

4 α fase) Esecuzione del concordato

L' ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE

(ART. 182 BIS L.F.)

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all'art. 182 bis l.f. rappresentano uno strumento extraconcorsuale di risanamento al quale l'impresa in crisi/insolvente può ricorrere per ridurre la propria esposizione debitoria e tentare così il recupero della propria continuità gestionale.

Essi si sostanziano in una pluralità di accordi di stampo privatistico/negoziale, supportati da specifico piano, che il debitore raggiunge con tanti creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti e sulla relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lett. d), l.f., che attesti la veridicità dei dati aziendali in tale piano espressi, nonché l'attuabilità dell'accordo con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei.

L'integrale pagamento deve essere assicurato nel termine di:

centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data

centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione

Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono caratterizzati da due fasi:

quella **stragiudiziale** prettamente nella quale l'imprenditore in crisi negozia con il ceto creditorio la propria situazione debitoria

quella **giudiziale**, in cui l'accordo con i creditori, per essere produttivo di effetti legali, deve ricevere l'omologazione dal Tribunale competente.

Il **contenuto** degli accordi con i creditori aderenti è liberamente determinabile mentre ai non aderenti deve essere garantito il pagamento integrale di quanto dovuto. L'accordo di ristrutturazione può essere attivato anche con finalità meramente liquidatoria.

UN CASO AZIENDALE DI PIANO OMOLOGATO ED IN CORSO DI ESECUZIONE

(ARTT. 182 BIS E TER L.F.)

Segue la descrizione di tutte le manovre, principalmente di natura finanziaria, contenute in un piano concreto, finalizzato alla ristrutturazione dei debiti di una PMI.

Il piano industriale elaborato dal management si basa, prevalentemente, sulle seguenti assunzioni:

- 1) incremento dei ricavi;
- 2) riduzione dei costi;
- 3) incasso di parte dei crediti pregressi;
- 4) regolarità di incasso dei crediti correnti;
- 5) regolarità di pagamento dei creditori (fornitori, dipendenti, banche, Erario ed Enti previdenziali ed assistenziali).

Partendo dall'analisi dei debiti della società "ROSSI" alla data di riferimento (data che viene presa anche a base dell'asseverazione) è utile analizzare il peso dei singoli debiti sul totale dell'indebitamento.

Ciò è importante per poter individuare le voci di debito "critiche", sulle quali è necessario intervenire ed i creditori con i quali è opportuno andare a rinegoziare i termini e le modalità di pagamento.

Prog.	Voce del passivo/netto	% dei singoli debiti alla data di riferimento sull'indebitamento totale
A	Fondo per rischi ed oneri	0,44%
B	Trattamento di fine rapporto lavoro	6,29%
C	Debiti verso soci per finanziamenti	4,35%
D	Debiti verso banche	35,09%
E	Debiti verso altri finanziatori	1,95%
F	Acconti	0,00%
G	Debiti verso fornitori	10,22%
	Debiti verso Enti Locali	2,81%
	Debiti oggetto di transazione fiscale	21,83%
	Debiti tributari vari	0,07%
H	Debiti tributari	24,71%
I	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	9,49%
	Personale c/retribuzioni	2,26%
	Personale c/ferie maturate	1,78%
	Deb. v/dipendenti per arretrati contrattuali	1,25%
	Debiti verso co.co.co.	0,34%
	Debiti verso XX	1,07%
	Altri debiti	0,75%
J	Debiti verso altri	7,46%
K	INDEBITAMENTO COMPLESSIVO	100,00%
L	Patrimonio netto	
M	PASSIVO E NETTO	100,00%

I CREDITORI CON I QUALI LA SOCIETÀ “ROSSI” HA CONCLUSO ACCORDI

Tenuto conto:

1. dei debiti illustrati nella tabella precedente;
2. che “l'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti **almeno il sessanta per cento dei crediti**” (art. 182, comma 1, l.f.),

la società “ROSSI” è andata a concludere accordi con:

le **BANCHE X, Y, Z**, le quali hanno accettato una rimodulazione dei debiti scaduti

I **SOCI**, che hanno rinunciato al credito vantato nei confronti della società

i **SINDACATI**, i quali hanno accettato, per le retribuzioni arretrate, le retribuzioni correnti e gli arretrati contrattuali, una dilazione di pagamento

l'**AGENZIA DELLE ENTRATE** (beneficiando dell'istituto della transazione fiscale, ex art. 182 ter l.f.), che ha accettato, per i debiti oggetto di consolidamento :

uno stralcio delle imposte falcidiabili, delle sanzioni e degli interessi;

una dilazione di pagamento in 120 rate mensili, per il restante importo

i **FORNITORI**, i quali hanno accettato, per i debiti iscritti in bilancio alla data di riferimento:

uno stralcio;

una dilazione di pagamento, per il debito transatto

GLI ACCORDI CONCLUSI DALLA SOCIETÀ “ROSSI” CON GLI ISTITUTI DI CREDITO (SEGUE)

Debiti verso banche
a breve termine

Istituto di credito	Debito alla data di riferimento PRE ristrutturazione
Banca X	1.437.977,53
Banca Y	2.086.284,38
Banca Z	995.182,48
Totale indebitamento a Breve Termine	4.519.444,39


Consolidamento dei debiti a breve termine con rimborso in 10 anni, al tasso annuo del 2,50% (tasso convenzionale) a fronte di iscrizione di ipoteca su beni propri e di terzi

Istituto di credito	Rata annua da pagare
Banca X	130.978,66
Banca Y	190.029,89
Banca Z	90.647,74
	411.656,29

Debiti verso banche
a medio/lungo termine

Istituto di credito	Debito alla data di riferimento PRE ristrutturazione
Banca Y	1.800.000,00
Banca W	435.695,68
Totale indebitamento a M/L Termine	2.235.695,68

Banca Y - Quota capitale PRE-POST ristrutturazione



GLI ACCORDI CONCLUSI DALLA SOCIETÀ “ROSSI” CON GLI ISTITUTI DI CREDITO (SEGUE)

Rapporto di factoring

Istituto di credito	Debito alla data di riferimento PRE ristrutturazione
Società di factoring	379.104,51
Totale factoring	379.104,51




Rimborso in 5 anni, al tasso annuo del 2,50% (tasso convenzionale), a fronte della cessione notarile di un credito nei confronti di ente pubblico, oltre alla costituzione in pegno del conto corrente sul quale vengono regolati gli incassi ed alla moratoria fino a n. 3 rate di mutuo in caso di esigenze di liquidità connesse al ritardato/mancato pagamento da parte di un ente pubblico rispetto ai 3,5 mesi previsti dal Piano.
Rata annua di rimborso: euro 74 mila.

Rapporto di leasing

Istituto di credito	Debito alla data di riferimento PRE ristrutturazione
Società di leasing	819.992,05
Totale leasing	819.992,05

Moratoria di 2 anni per le rate a scadere e pagamento delle rate scadute nei 2 anni di moratoria.

I DEBITI VERSO BANCHE E GLI ONERI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ “ROSSI” PRE E POST RISTRUTTURAZIONE (SEGUE)







GLI ACCORDI CONCLUSI DALLA SOCIETÀ “ROSSI” CON “ALMENO IL 60% DEI CREDITI” (SEGUE)

La società “Rossi”, come può agevolmente desumersi dalla tabella che segue, ha stipulato, ai sensi dell’art. 182 bis l.f., accordi “con i creditori rappresentanti **almeno il sessanta per cento dei crediti**”.

Prog.	Voce del passivo/netto	Creditori aderenti all'accordo in %	Creditori estranei all'accordo in %	% dei singoli debiti alla data di riferimento sull'indebitamento totale
A	Fondo per rischi ed oneri	0,00%	0,44%	0,44%
B	Trattamento di fine rapporto lavoro	0,00%	6,29%	6,29%
C	Debiti verso soci per finanziamenti	4,35%	0,00%	4,35%
D	Debiti verso banche	34,65%	0,45%	35,09%
E	Debiti verso altri finanziatori	1,94%	0,01%	1,95%
F	Acconti	0,00%	0,00%	0,00%
G	Debiti verso fornitori	1,88%	8,34%	10,22%
H	Debiti tributari	21,83%	2,88%	24,71%
I	Debiti verso istituti di previdenza e di sicurezza sociale	0,00%	9,49%	9,49%
J	Debiti verso altri	3,52%	3,94%	7,46%
K	INDEBITAMENTO COMPLESSIVO	68,15%	31,85%	100,00%
L	Patrimonio netto			
M	PASSIVO E NETTO	68,15%	31,85%	100,00%

I PRINCIPALI INDICATORI FINANZIARI DELLA SOCIETÀ “ROSSI” PRE E POST RISTRUTTURAZIONE



IL CONTO ECONOMICO DELLA SOCIETÀ "ROSSI" (SEGUE)

	31/12/2012	31/05/2013	Dal 01/06/2013 al 31/12/2013	31/12/2014	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017	31/12/2018	31/12/2019
Fatturato complessivo	7.317.757,27	3.358.282,62	3.981.977,38	7.390.260,00	7.390.260,00	7.550.260,00	7.550.260,00	7.550.260,00	7.550.260,00
Consumi materiali, sussidiarie, di consumo e di merci	422.698,90	191.981,31	218.449,97	415.192,28	415.192,28	425.992,48	425.992,48	425.992,48	425.992,48
Servizi	1.691.320,45	731.077,06	975.866,50	1.415.585,20	1.365.585,20	1.375.614,00	1.375.614,00	1.375.614,00	1.375.614,00
<i>di cui per prestazioni sanitarie</i>	<i>778.755,93</i>			<i>608.437,70</i>	<i>558.437,70</i>	<i>558.437,70</i>	<i>558.437,70</i>	<i>558.437,70</i>	<i>558.437,70</i>
Godimento di beni di terzi	560.542,22	239.295,85	268.459,81	306.710,19	393.370,04	564.077,66	530.494,46	497.622,91	274.653,38
Oneri diversi di gestione	147.676,41	78.021,38	85.092,46	240.299,09	146.992,97	147.404,17	147.404,17	147.404,17	147.404,17
Personale	3.740.052,07	1.760.853,89	2.277.296,85	4.038.160,24	4.038.160,24	4.038.190,64	4.038.190,64	4.038.190,64	4.038.190,64
Altri ricavi operativi	6.032,95	2.790,54	3.209,46	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
EBITDA	761.500,17	359.843,67	160.021,25	980.313,01	1.036.959,29	1.004.981,06	1.038.564,26	1.071.435,81	1.294.405,34
Ammortamenti e svalutazioni	579.673,25	297.590,89	406.982,62	703.725,42	672.782,97	647.334,97	617.700,22	516.505,38	399.766,57
Accantonamento/Trattamento di fine rapporto	0,00	0,00	39.421,98	39.421,98	39.421,98	39.421,98	39.421,98	39.421,98	39.421,98
EBIT	181.826,92	62.252,78	-286.383,35	237.165,60	324.754,33	318.224,11	381.442,06	515.508,45	855.216,79
Imposte correnti, differite e anticipate	30.296,05	0,00	24.651,53	130.217,81	166.702,45	174.653,46	200.489,62	249.385,24	365.109,14
IRES (27,5%)	-182.797,00	0,00	0,00	0,00	26.433,30	34.708,11	57.402,34	99.634,85	198.475,26
IRAP (4,97%)	127.831,05	0,00	114.877,93	135.915,99	140.269,15	139.945,35	143.087,28	149.750,38	166.633,89
Imposte anticipate	88.012,00	0,00	-90.226,40	-5.698,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Differite	-2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOPAT	151.530,87	62.252,78	-311.034,89	106.947,79	158.051,88	143.570,65	180.952,44	266.123,21	490.107,65
PROVENTI ED (ONERI) FINANZIARI	-732.847,10	-250.948,46	-43.001,47	-257.886,23	-228.633,23	-192.012,81	-172.706,29	-153.199,89	-133.488,59
Proventi da partecipazioni	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi finanziari	983,81	928,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessi ed altri oneri finanziari	-734.530,91	-251.877,13	-43.001,47	-257.886,23	-228.633,23	-192.012,81	-172.706,29	-153.199,89	-133.488,59
RET'TIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA' FINANZIARIE	-909,48	-1.278,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTI/ (ONERI) STRAORDINARI	-328.316,95	-607.465,41	1.958.344,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proventi straordinari	373.342,26	174.808,03	730.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stralcio debiti verso erario	0,00	0,00	1.119.615,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri stralci	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altri proventi straordinari - stralcio interessi maturati nel periodo 1/1/13-31/5/13	0,00	0,00	68.728,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Oneri straordinari	-701.659,21	-782.273,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Risultato prima delle imposte	-880.246,61	-797.439,66	1.628.959,38	-20.720,63	96.121,10	126.211,30	208.735,77	362.308,56	721.728,20
Utile (perdita) dell'esercizio	-910.542,66	-797.439,66	1.604.307,84	-150.938,44	-70.581,35	-48.442,16	8.246,15	112.923,32	356.619,06

LO STATO PATRIMONIALE DELLA SOCIETÀ “ROSSI” (SEGUE)

IMPIEGHI	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
IMMOBILIZZAZIONI	9.265.293,42	8.256.945,72	7.613.720,29	6.940.937,32	6.293.602,34	5.675.902,12	5.159.396,74	4.759.630,16
Immobilizzazioni immateriali	1.124.196,84	1.393.731,46	1.120.847,58	848.588,79	576.330,20	326.077,93	159.636,01	97.572,04
Immobilizzazioni materiali	8.135.846,58	6.857.964,26	6.487.622,71	6.087.098,53	5.712.022,14	5.344.574,19	4.994.510,73	4.656.808,12
Immobilizzazioni finanziarie	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO	989.609,29	2.718.262,73	2.393.707,08	2.772.419,90	2.848.352,02	2.352.245,91	1.908.343,04	1.869.395,22
Rimanenze	37.414,44	37.414,44	37.414,44	37.414,44	37.414,44	37.414,44	37.414,44	37.414,44
Crediti verso clienti	0,00	2.302.011,04	2.570.749,96	2.570.749,96	2.596.062,46	2.597.937,46	2.597.937,46	2.597.937,46
Crediti verso altri	48.035,03	48.035,03	48.035,03	48.035,03	48.035,03	48.035,03	48.035,03	48.035,03
Debiti verso fornitori e fatture da ricevere	0,00	545.472,22	459.611,61	438.228,39	471.989,71	466.392,51	460.913,92	423.752,33
Ratei e risconti attivi	113.104,08	113.451,88	114.224,69	114.224,69	116.697,67	116.697,67	116.697,67	116.697,67
Ratei e risconti passivi	11.250,00	11.284,59	11.361,46	11.361,46	11.607,44	11.607,44	11.607,44	11.607,44
Liquidità	1.120.760,68	1.538.677,06	858.826,73	1.216.156,33	1.298.316,20	794.737,89	345.356,42	269.247,01
CAPITALE CIRCOLANTE NETTO OPERATIVO RISTRUTTURATO	7.061.827,83	5.201.439,55	4.514.934,58	3.314.934,58	2.714.934,58	2.486.322,19	2.486.322,19	2.486.322,19
Crediti verso clienti	9.140.886,09	7.191.720,58	4.514.934,58	3.314.934,58	2.714.934,58	2.486.322,19	2.486.322,19	2.486.322,19
Debiti verso fornitori	2.079.058,26	1.990.281,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTALE IMPIEGHI	17.316.730,54	16.176.648,00	14.522.361,95	13.028.291,80	11.856.888,94	10.514.470,22	9.554.061,96	9.115.347,57
FONTI								
MEZZI PROPRI E DELLA CONTROLLANTE	2.132.297,74	2.938.485,93	2.787.547,49	2.716.966,14	2.668.523,98	2.676.770,13	2.789.693,45	3.146.312,51
Patrimonio netto inizio anno	2.193.998,99	1.283.456,38	2.090.324,57	1.939.386,13	1.868.804,78	1.820.362,62	1.828.608,77	1.941.532,09
Utile/(Perdita)esercizio	-910.542,61	806.868,19	-150.938,44	-70.581,35	-48.442,16	8.246,15	112.923,32	356.619,06
Debiti verso xx	847.200,90	847.200,90	847.200,90	847.200,90	847.200,90	847.200,90	847.200,90	847.200,90
Debiti verso soci per finanz. infrutt.	1.640,46	960,46	960,46	960,46	960,46	960,46	960,46	960,46
FONDI PER RISCHI ED ONERI	95.673,52	84.777,69	84.777,69	84.777,69	84.777,69	84.777,69	84.777,69	84.777,69
TFR	1.226.051,23	1.265.460,90	1.304.882,89	1.344.304,87	1.383.726,85	1.423.148,84	1.462.570,82	1.501.992,80
POSIZIONE TRIBUTARIA NETTA OPERATIVA	-922.357,14	-1.089.299,56	-1.080.019,06	-1.051.732,60	-1.022.634,95	-969.032,30	-874.214,82	-678.783,03
Crediti verso erario	922.357,14	1.317.718,96	1.323.417,13	1.323.417,13	1.302.270,49	1.274.504,00	1.228.582,13	1.148.874,25
Debiti tributari correnti	0,00	228.419,40	243.398,06	271.684,53	279.635,54	305.471,70	354.367,31	470.091,22
POSIZIONE TRIBUTARIA NETTA PREGRESSA	4.391.356,71	3.653.436,04	3.288.092,44	2.922.748,83	2.557.405,23	2.192.061,63	1.826.718,02	1.461.374,42
Debiti tributari pregressi	4.391.356,71	3.653.436,04	3.288.092,44	2.922.748,83	2.557.405,23	2.192.061,63	1.826.718,02	1.461.374,42
DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI	7.300.090,59	7.129.697,50	6.590.928,07	5.672.362,85	5.053.514,55	4.426.720,82	3.791.781,80	3.148.492,58
Debiti verso banche (per mutui in essere)	2.259.750,87	2.235.716,84	2.061.261,55	1.758.255,98	1.455.250,42	1.152.244,85	849.239,29	546.233,73
Debiti verso banche (conti correnti ordinari e conti anticipi)	5.036.998,77	4.890.639,71	4.526.325,57	3.910.765,92	3.594.923,18	3.271.135,92	2.939.201,56	2.598.917,90
Altri finanziatori	3.340,95	3.340,95	3.340,95	3.340,95	3.340,95	3.340,95	3.340,95	3.340,95
DEBITI PREGRESSI VERSO ISTITUTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA	2.116.909,92	1.144.214,13	936.925,70	729.637,28	522.348,85	315.060,43	107.772,00	86.217,60
DEBITI PREGRESSI VERSO IL PERSONALE	976.708,19	1.049.876,58	609.227,96	609.227,96	609.227,96	364.964,21	364.964,21	364.964,21
TOTALE FONTI	17.316.730,76	16.176.649,22	14.522.363,17	13.028.293,02	11.856.890,16	10.514.471,44	9.554.063,18	9.115.348,79

IL RENDICONTO FINANZIARIO DELLA SOCIETÀ "ROSSI" (SEGUE)

Preventivo finanziario	01.01.13 - 31.05.13	01.06.13 - 31.12.13	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Cassa inizio periodo	1.120.761	25.736	1.538.677	858.827	1.216.156	1.298.316	794.738	345.356
EBITDA	359.844	160.021	980.313	1.036.959	1.004.981	1.038.564	1.071.436	1.294.405
Variazione CCN gestione reddituale	-2.484.320	1.287.125	-361.354	-23.883	6.228	-7.472	-5.479	-37.162
Flusso di cassa assorbito dalla gestione fiscale corrente	0	0	-114.878	-135.916	-145.556	-146.887	-154.568	-169.677
Flusso di cassa assorbito dalla gestione fondi	-10.908	0	0	0	0	0	0	0
Flusso di cassa prodotto(assorbito) dalla gestione corrente (after tax)	-2.135.385	1.447.146	504.081	877.160	865.653	884.205	911.389	1.087.566
Flusso di cassa prodotto dalla gestione investimenti	-82.291	-518.030	-60.500	-0	0	0	-0	0
Flusso di cassa prodotto (assorbito) dall'area straordinaria	-118.048	730.000	0	0	0	0	0	0
Apporto(rimborsi) mezzi propri	-680	0	0	0	0	-0	0	0
Flusso di cassa generato dall'incasso dei crediti pregressi	1.246.892	664.273	2.676.786	1.200.000	600.000	228.612	0	0
Risorse finanziarie disponibili (FCF) per la gestione delle posizione debitorie pregresse	31.249	2.349.124	4.659.044	2.935.987	2.681.809	2.411.134	1.706.127	1.432.923
VARIAZIONE DEI DEBITI OPERATIVI PREGRESSI								
Fornitori non aderenti all'accordo	-88.777	0	-1.990.281	0	0	0	0	0
Flusso di cassa assorbito dal pagamento dei debiti operativi pregressi	-88.777	0	-1.990.281	0	0	0	0	0
VARIAZIONI DEBITI TRIBUTARI PREGRESSI								
Variazione debiti pregressi	421.695	-1.159.616	-365.344	-365.344	-365.344	-365.344	-365.344	-365.344
Rettifica per stralcio debiti pregressi al 31.12	0	1.119.616	0	0	0	0	0	0
Rettifica per altri stralci erario	0	40.000	0	0	0	0	0	0
Flusso assorbito per estinzione debiti tributari pregressi	421.695	-0	-365.344	-365.344	-365.344	-365.344	-365.344	-365.344
VARIAZIONE DEBITI VERSO PERSONALE PREGRESSI								
Debiti verso personale	142.284	0	-440.649	0	0	-244.264	0	0
Debiti verso cococo	-21.651	-47.464	0	0	0	0	0	0
Flusso assorbito per estinzione debiti pregressi verso personale	120.632	-47.464	-440.649	0	0	-244.264	0	0
VARIAZIONE DEBITI PREVIDENZIALI PREGRESSI								
Debiti verso enti previdenziali e assistenziali pregressi	-268.560	-704.136	-207.288	-207.288	-207.288	-207.288	-207.288	-21.554
Flusso di cassa assorbito per estinzione debiti previdenziali pregressi	-268.560	-704.136	-207.288	-207.288	-207.288	-207.288	-207.288	-21.554
Cassa disponibile per il servizio del debito bancario	216.239	1.597.525	1.655.482	2.363.355	2.109.177	1.594.238	1.133.495	1.046.025
VARIAZIONE DEBITI VERSO BANCHE E ALTRI FINANZIATORI								
Debiti verso banche (per mutui in essere)	10.868	-34.902	-174.455	-303.006	-303.006	-303.006	-303.006	-303.006
Debiti verso banche	-95.237	-51.122	-364.314	-615.560	-315.843	-323.788	-331.933	-340.284
Debiti per interessi bancari	52.245	-52.245	0	0	0	0	0	0
Conti correnti ordinari	43.971	-564.507	0	0	0	0	0	0
Conti anticipi	-191.453	565.630	-364.314	-615.560	-315.843	-323.788	-331.933	-340.284
Altri finanziatori	-929	929	0	0	0	0	0	0
Interessi passivi (netti proventi)	-250.948	-43.001	-257.886	-228.633	-192.013	-172.706	-153.200	-133.489
Rettifiche per poste non monetarie	145.916	68.729	0	0	0	0	0	0
Flusso necessario per il servizio del debito	-190.503	-58.848	-796.656	-1.147.198	-810.861	-799.500	-788.139	-776.778
CASSA A FINE PERIODO	25.736	1.538.677	858.827	1.216.156	1.298.316	794.738	345.356	269.247

LA C.D. "FINANZA ESTERNA" NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Il debitore nella proposta di concordato preventivo, sia esso liquidatorio che con continuità aziendale, può offrire ai creditori, oltre a tutto o parte del proprio patrimonio, anche risorse provenienti da terzi.



possibilità di derogare alle regole



del concorso



**del divieto di
alterazione delle cause
di prelazione**

LA NUOVA FINANZA

Le tre diverse ipotesi di "nuova finanza":

"finanziamenti in esecuzione"
(art. 182 quater, comma 1, l. f.).

È la norma stessa a prevedere la prededuzione
ex art. 111 l.f.

"finanziamenti ponte"
(art. 182 quater, comma 2, l. f.)

La prededuzione deve essere espressamente
disposta dal provvedimento del Tribunale che
accoglie la domanda di ammissione al
concordato ovvero l'omologa dell'accordo

"finanziamenti autorizzati" o "
finanziamenti interinali"
(art. 182 quinquies, comma 1-3, l. f.)

Comma 1
Attestazione del
professionista che
verificato il complessivo
fabbisogno finanziario
fino all'omologazione
attesta che i
finanziamenti sono
funzionali alla migliore
soddisfazione dei
creditori

Comma 3
Particolare procedura
di autorizzazione in
via d'urgenza al fine di
tutelare l'azienda da
un pregiudizio grave
ed irreparabile.
Non è necessaria
alcuna asseverazione.
Il Tribunale decide in
10 giorni dal deposito
dell'istanza

I FINANZIAMENTI IN ESECUZIONE E I FINANZIAMENTI PONTE (ART. 182 QUATER L.F.)

Disposizioni in tema di prededucibilità dei crediti nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti.

L'art. 182 quater l.f. prevede che sono prededucibili ai sensi e per gli effetti dell'articolo 111 l.f.:

(comma 1) i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati **in esecuzione di:**

1. un concordato preventivo (art. 160 e ss. L.f.)
2. un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato (art. 182 bis l.f.)

(comma 2) i crediti derivanti da finanziamenti erogati **in funzione della presentazione di una domanda:**

1. di ammissione alla procedura di concordato preventivo (art. 160 e ss. L.f.)
2. di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti (art. 182 bis l.f.)

In deroga agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, i commi 1 e 2 si applicano anche :

1. ai finanziamenti effettuati dai soci fino alla concorrenza dell'ottanta per cento del loro ammontare
2. quando il finanziatore ha acquisito la qualità di socio in esecuzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti o del concordato preventivo.

qualora i finanziamenti siano previsti:

1. dal piano di cui all'articolo 160 o dall'accordo di ristrutturazione
2. e purché la prededucazione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il Tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero l'accordo sia omologato.

L'AUTORIZZAZIONE AL PAGAMENTO DEI CREDITI "ANTERIORI" (ART.182 QUINQUIES V COMMA)

Per prestazioni di beni o servizi



se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori

LA MANCANZA DELL'OBBLIGO DI ATTESTAZIONE DEL PROFESSIONISTA

Attestazione del professionista non necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

DOMANDA DI CONCORDATO “IN BIANCO”

LA DOMANDA DI CONCORDATO «IN BIANCO»

(ART. 161 COMMA 6 L.F.)

Consiste nel “prenotare” uno strumento negoziale di risoluzione della crisi (concordato preventivo o accordo di ristrutturazione)



... anticipando gli effetti tipizzati del concordato (moratoria e protezione del patrimonio)

Obiettivo



favorire il (tentativo di) superamento della crisi al riparo dalle aggressioni dei creditori

LA NUOVA PREVISIONE NORMATIVA

In sostanza, la nuova previsione disciplina la possibilità di attivare la procedura con una “domanda incompleta”, riservandosi il deposito della documentazione necessaria e del piano entro un termine fissato dal giudice



Si apre, così, una fase di osservazione pre-procedura nella quale, peraltro, un ruolo importante è assunto dal giudice.

La domanda di concordato “in bianco” produce gli effetti di cui all’art. 168 l.f. e, in primo luogo, il blocco delle azioni esecutive, il c.d. “automatic stay”.



1. Da molti era stata rilevata la difficoltà per il debitore di predisporre il piano senza beneficiare nelle more di protezione nei confronti delle azioni esecutive dei creditori, oltre che dei sequestri e delle ipoteche giudiziali, iniziative tutte idonee a compromettere il buon esito del piano.
2. La scelta del legislatore è stata quella di agevolare un'emersione tempestiva della crisi consentendo al debitore di ottenere una serie di benefici immediati anche quando l'imprenditore non è ancora “pronto” per avanzare ai creditori una proposta credibile.

La nuova disposizione pone in rilievo la distinzione fra ciò che attiene al processo (la domanda), ciò che attiene al contenuto negoziale (la proposta) e ciò che attiene al modo in cui si pensa di rendere attuabile la proposta (il piano).



La predisposizione di questi ultimi due richiede del tempo. Con la previsione del comma 6, quindi, la protezione e gli effetti del concordato (in particolare quelli previsti dagli artt. 168 e 169 l.f.), vengono invece sostanzialmente anticipati.

LA DOCUMENTAZIONE TIPO DA ALLEGARE ALLA DOMANDA “IN BIANCO”

DOCUMENTAZIONE TIPO DA ALLEGARE

1

bilanci degli ultimi tre esercizi (documenti obbligatori) e, ove l'impresa non sia tenuta a redigerli, una equivalente documentazione

2

elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti

3

situazione patrimoniale aggiornata onde consentire al giudice una prima valutazione sull'ammissibilità della domanda prenotativa, anche ai fini della verifica dello stato di crisi, se questo già non risulta dai bilanci

4

certificato del registro delle imprese, là dove l'impresa sia regolarmente iscritta, poiché il tribunale deve valutare la propria competenza (ovvero ogni altro documento utile in funzione dell'accertamento della competenza del giudice adito)

GLI EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA “IN BIANCO” E/O “PRENOTATIVA”

La presentazione della domanda di concordato in bianco produce i seguenti **effetti**:

1

Blocco delle azioni esecutive, c.d. “automatic stay”
“dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore” (art. 168, comma 1, l.f.).

2

Le prescrizioni che sarebbero state interrotte dagli atti predetti rimangono sospese, e le decadenze non si verificano (art. 168, comma 2, l.f.).

3

I creditori non possono acquistare diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia autorizzazione del giudice e, soprattutto, le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato (art. 168, comma 3, l.f.).

4

Sospensione degli interessi ex art. 55 l.f.

IL COMPIMENTO DEGLI ATTI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE

ART. 161, COMMA 7, L.F.

“Dopo il deposito del ricorso e fino al decreto di cui all'articolo 163 il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale, il quale può assumere sommarie informazioni. Nello stesso periodo e a decorrere dallo stesso termine il debitore può altresì compiere gli atti di ordinaria amministrazione. I crediti di terzi eventualmente sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 111”.

Secondo la **giurisprudenza di merito** debbono ritenersi



atti di ordinaria amministrazione

gli atti di comune gestione dell'azienda, strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del patrimonio e quelli che - ancorché comportanti una spesa elevata - lo migliorino o anche solo lo conservino.



atti di straordinaria amministrazione

gli atti suscettibili di ridurre o gravare il patrimonio di pesi o vincoli cui non corrispondano acquisizioni di utilità reali.

IL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

L'istituto è stato introdotto dal Decreto Legge n. 83/2012 (convertito nella Legge n. 314 del 7 agosto 2012)

L'art. 186 bis l.f. prevede che *“quando il piano di concordato di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e) prevede la prosecuzione dell'attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell'azienda in esercizio ovvero il conferimento dell'azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione, si applicano le disposizioni del presente articolo. Il piano può prevedere anche la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa”*.

Tale strumento giuridico di risanamento prevede:



la prosecuzione dell'attività d'impresa da parte del debitore



la cessione dell'azienda in esercizio



il conferimento dell'azienda in esercizio ad una o più società, anche di nuova costituzione

I CARATTERI SALIENTI DEL CONCORDATO CON CONTINUITÀ AZIENDALE

L'art. 186 bis, comma 2,
l.f. indica che:

a

il piano di concordato (di cui all'art. 161, comma 2, lett. e), deve contenere:

1. la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
2. un'analitica indicazione dei costi e ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura

b

la relazione del professionista (di cui all'art. 161, comma 3) deve attestare:

1. la veridicità dei dati aziendali;
2. la fattibilità del piano;
3. che la prosecuzione dell'attività d'impresa prevista dal piano di concordato è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.

c

“il piano può prevedere una moratoria fino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. In tal caso, i creditori muniti di cause di prelazione di cui al periodo precedente non hanno diritto al voto”.

L'impresa ammessa alla procedura di concordato in continuità **può partecipare a procedure di assegnazione di contratti pubblici** secondo quanto previsto al comma 5 dallo stesso art. 186 bis l.f..

**I CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE ED
I CONTRATTI PUBBLICI**

LA SORTE DEI CONTRATTI IN CORSO DI ESECUZIONE NEL CONCORDATO IN CONTINUITÀ

I contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto dell'apertura della procedura. Resta fermo quanto previsto dall'art. 169 bis l.f..

Sono inefficaci eventuali patti contrari.

Necessità dell'attestazione di un professionista avente i requisiti di cui all'art. 67 l.f. circa la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento.

Può beneficiarne anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti

LA PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO NEL CONCORDATO IN CONTINUITÀ

L'ammissione al concordato preventivo non impedisce la partecipazione a procedure di assegnazione di contratti pubblici, quando l'impresa presenta in gara:

a) una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) che attesta

- la conformità al piano
- la ragionevole capacità di adempimento del contratto (attestando quindi anche la capacità tecnico/organizzativa dell'impresa).

b) la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, il quale si e' impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto.

LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO

La partecipazione a procedure di affidamento è possibile anche prima del provvedimento di ammissione alla procedura . Ed infatti, "successivamente al deposito del ricorso, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato; in mancanza di tale nomina, provvede il tribunale."

Resta ferma la possibilità, per l'impresa in concordato, di invocare l'applicazione dell'art. 169-bis l.f. e richiedere l'autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti.

L'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al precedente comma, lettera b), può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

La stazione appaltante può risolvere il contratto "per grave inadempimento", ex art. 136 (ora 108 del nuovo codice degli appalti). E' possibile rimuovere tale rischio formulando istanza di sospensione ex art. 169 bis l.f.

IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Art. 38 (previgente)

Requisiti di ordine generale (D.Lgs. 12-4-2006 n. 163)

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

- a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni assoluta preminenza all'interesse pubblico, coerente con la visione storica del carattere liquidatorio delle procedure concorsuali, fatta eccezione per la fattispecie dell'esercizio provvisorio, istituto scarsamente praticato.



**salvaguardia dell'azienda, concordato in
continuità e nuovo art. 38**

IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI (SEGUE)

Art. 38.(vigente)

Requisiti di ordine generale. (D.lgs. 18 aprile 2016 n. 50)

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento delle concessioni e degli appalti di lavori, forniture e servizi, né possono essere affidatari di subappalti, e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti:

che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, **salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni**

IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI (SEGUE)

Art. 110 codice appalti. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.

4. L'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto. L'impresa ammessa al concordato con cessione di beni o che ha presentato domanda di concordato a norma dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, può eseguire i contratti già stipulati, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC.

IL CODICE DEGLI APPALTI PUBBLICI

Art. 110. Procedure di affidamento in caso di fallimento dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione.

5. L'ANAC, sentito il giudice delegato, può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che il curatore o l'impresa in concordato si avvalgano di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione, nei seguenti casi:

- a) se l'impresa non è in regola con i pagamenti delle retribuzioni dei dipendenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali;
- b) se l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che l'ANAC individua con apposite linee guida.

L'EVENTUALE SCIoglimento o SOSPENSIONE DEI CONTRATTI PENDENTI (169 BIS L.F.)

Il debitore con il ricorso di cui all'articolo 161 o successivamente può chiedere che il Tribunale o, dopo il decreto di ammissione, il giudice delegato sentito l'altro contraente lo autorizzi a sciogliersi dai contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti alla data della presentazione del ricorso.

Su richiesta del debitore può essere autorizzata la sospensione del contratto **per non più di sessanta giorni, prorogabili una sola volta.**

In tali casi, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

Tale credito è soddisfatto come credito anteriore al concordato

I CONTRATTI ESCLUSI DALLE DISPOSIZIONI DI CUI ALL'ART. 169 BIS L.F.

- 1 ai rapporti di lavoro subordinato
- 2 alla locazione di beni immobili
- 3 al preliminare di vendita trascritto avente ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti o affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente;
- 4 ai contratti di finanziamento sotto forma di leasing
- 5 ai finanziamenti destinati ad uno specifico affare (art.2447 bis i comma lettera b c.c.)

DIECI REGOLE PER L'IMPRENDITORE IN CRISI

LE DIECI “REGOLE” DELL'IMPRENDITORE IN CRISI DA NON SEGUIRE

1

pensare di risolvere la crisi semplicemente auspicando in un domani migliore e proseguendo l'attività d'impresa senza porre in essere concrete iniziative

2

ritardare l'emersione della crisi e gli interventi di risanamento

3

non mettersi in discussione ed attribuire prevalentemente ad altri le colpe e/o le ragioni della crisi

4

non essere disposti al sacrificio, inteso quale propensione alla rinuncia di qualcosa anche di importante ma funzionale ad un salvataggio che non sia una mera illusione ovvero una soluzione di breve periodo

5

formulare proposte transattive e/o di rientro delle esposizioni debitorie c.d. "a macchia di leopardo", senza aver prima operato un *check up* serio della propria impresa e di aver predisposto un piano economico, finanziario e patrimoniale chiaro, di lungo periodo (almeno 3 anni), dal quale emerge l'effettiva capacità di poter rispettare quanto proposto ed eventualmente accettato dai creditori

LE DIECI “REGOLE” DELL'IMPRENDITORE IN CRISI DA NON SEGUIRE

6

pensare che il piano industriale, ovvero il piano di risanamento, debba essere elaborato esclusivamente dal professionista designato e non anche (e soprattutto) dall'imprenditore

7

affidarsi a professionisti che non abbiano una specifica e comprovata esperienza

8

NON seguire i suggerimenti dei professionisti designati

9

realizzare operazioni societarie straordinarie ovvero eseguire pagamenti al di fuori di un "percorso di risanamento" e senza avvalersi di un serio progetto dal quale emerge la ragionevole certezza di trovare attuazione rispettando gli impegni assunti con i creditori

10

pensare che il concordato preventivo possa rappresentare una sorta di "miracolo" e di esenzione da qualsiasi responsabilità

LE DIECI “REGOLE” DELL'IMPRENDITORE IN CRISI DA SEGUIRE

1

operare una approfondita indagine di mercato per la scelta del professionista che possa avere una *vision* completa sulle problematiche connesse alla crisi d'impresa e che possa dirigere l'intera operazione di ristrutturazione assistendo l'imprenditore anche nella scelta dei professionisti che formeranno il team completo. Le figure minimali, oltre ai professionisti storici dell'impresa, sono le seguenti: advisor finanziario, advisor legale, asseveratore

2

richiedere preventivi ai candidati professionisti senza privilegiare la scelta sulla sola base della onerosità della prestazione preventivata

3

curare l'aggiornamento delle scritture contabili e la loro tenuta in tempo reale, compatibilmente con le dimensioni dell'impresa

4

a cura del professionista prescelto, eseguire un *check up* completo sullo "stato di salute" dell'impresa, anche mediante interviste ed un'analisi storica dei bilanci, opportunamente riclassificati e degli accadimenti più rilevanti

LE DIECI “REGOLE” DELL'IMPRENDITORE IN CRISI DA SEGUIRE

5

operare una revisione contabile depurando il bilancio da tutte quelle poste che non hanno concrete possibilità di trasformarsi in numerario

6

elaborare una analisi ed una stratificazione dell'indebitamento per scaduto, per partite a scadere e per ordine di privilegio

7

operare un inventario completo dei beni, tangibili ed intangibili, disponendo le opportune relazioni di stima

8

analizzare le cause, interne ed esterne, della crisi

9

individuare, con l'ausilio degli advisors prescelti, il percorso più idoneo per il risanamento dell'impresa e/o per la migliore definizione della posizione debitoria

10

elaborare il programma di risanamento ed il piano industriale, in caso di prosecuzione dell'attività, ovvero del piano di liquidazione e, in ogni caso, di un rendiconto finanziario



B
STUDIO BIFOLCO
& ASSOCIATI

Studio Bifolco & Associati
80133 Napoli/Italy - Via Nuova Marina, 5
Tel. +390815545354 - Fax +390815544485

www.studiobifolco.it
info@studiobifolco.it